

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 111 del 30 luglio 2021

**Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Bardolino proveniente dalla vendemmia 2021. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela del vino Bardolino per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Bardolino, provenienti dalla vendemmia 2021, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge n. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'art. 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il DM del 17/01/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del vino Bardolino (nel seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Bardolino;

VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Doc Bardolino come da allegato al DM 02/04/2021;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 303114 del 06/07/2021 con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto l'attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Bardolino prodotti dalla vendemmia 2021;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta;
- estratto verbale del consiglio di amministrazione del Consorzio del 26/05/2021;
- estratto verbale assemblea ordinaria del Consorzio del 25/06/2021;
- pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Bardolino rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO che un offerta correttamente dimensionata all'offerta consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto e contemporaneamente gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell'offerta;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 16/07/2021, non sono pervenute osservazioni in merito;

VERIFICATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a Doc Bardolino ottenuto dalla vendemmia 2021;
3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 2, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti le 10 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha;
4. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 2, che:
  - a. sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione Doc Bardolino oggetto di certificazione biologica;
  - b. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe;
  - c. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera b), il Consorzio può presentare richiesta di:
    - ◆ svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc Bardolino;
    - ◆ riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione ad altra DO o a IGT o vino generico;allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzia la necessità di adottare tale decisione;
- d. che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a Doc Bardolino possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e 3 della legge n. 238/2016, ad altra DO o a IGT o vino generico.
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), a Siquria spa e al Consorzio per la tutela del vino Bardolino;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zanol